

### **Centri di assistenza tecnica per le imprese artigiane**

*(L.R. n. 1/2009, art. 10 – Obiettivo 5 b del Documento triennale di indirizzi 2009-2011 di cui alla DGR n. 91-12012 del 04/08/2009)*

## **CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA E CRITERI DI FINANZIAMENTO PER LA LORO COSTITUZIONE E ATTIVITA'**

### **I. Definizione**

1. I Centri di assistenza tecnica previsti all'art. 9, comma 3 della L.R. n. 1/2009 sostituito dall'art. 14, comma 1 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, forniscono servizi finalizzati ad assistere le imprese artigiane nella loro fase costitutiva, incoraggiare i processi di ammodernamento e agevolare l'accesso al sistema dei servizi reali.

2. I Centri svolgono, inoltre, attività sulla base di programmi specifici di assistenza alle imprese affidati ai medesimi centri con appositi provvedimenti della Giunta Regionale nelle seguenti tipologie di servizi:

- a) assistenza tecnica
- b) formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto
- c) tutela dell'ambiente
- d) igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
- e) certificazione delle imprese e dei loro prodotti e servizi
- f) promozione commerciale a livello locale, nazionale, internazionale
- g) ogni altra attività prevista dalla Giunta regionale

### **II. Requisiti**

1. I Centri sono istituiti dalle Confederazioni regionali artigiane e/o da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane.

2. I Centri sono accreditati se dimostrano il possesso dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità di adeguata struttura organizzativa articolata e funzionante in almeno sei province del territorio regionale;
- b) previsione nello statuto di prestare servizi a favore delle imprese richiedenti a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro;
- c) competenze specifiche nelle materie oggetto dei servizi prestati.

### **III. Modalità e termini per l'accreditamento regionale**

1. L'istanza di accreditamento è presentata nei termini e con le modalità approvate con determinazione della Direzione regionale competente.

### **IV. Criteri di finanziamento per la costituzione e per lo svolgimento delle attività affidate ai Centri di assistenza tecnica**

1. L'art. 9, comma 3, della L.R. n. 1/2009 sostituito dall'art. 14, comma 1 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38 dispone forme di incentivazione per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai Centri.

2. Per ciascun Centro sono concessi contributi fino al 50% delle spese finalizzate all'apertura e attivazione di sportelli in almeno sei province del territorio regionale.

Sono considerate ammissibili:

- spese funzionali alla costituzione
- spese per formazione professionale degli operatori
- spese per consulenze esterne

3. Ai Centri sono concessi contributi per lo svolgimento di attività connesse a progetti specifici di assistenza alle imprese, secondo criteri approvati dalla Giunta regionale.

4. I termini e le modalità per la richiesta e la concessione degli incentivi sono approvati con Determinazione della Direzione regionale competente.

#### **V. De minimis**

1. I contributi sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa/società non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

#### **VI. Controlli**

1. Sui beneficiari degli interventi previsti dal presente programma sono disposti controlli ai sensi dell'art. 36 della L.R. 1/2009 a cura delle strutture competenti della Direzione Attività Produttive, anche in ordine al permanere dei requisiti richiesti per l'accreditamento dei Centri.